II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi relativi alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

(91/C 255/03)

COM(91) 276 def. — SYN 358

(Presentata dalla Commissione il 22 luglio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

1) considerando che gli scopi della Comunità stabiliti dal trattato comprendono un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati della Comunità, nonché la realizzazione, mediante un'azione comune, del progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa;

2) considerando che a tal fine il trattato prevede la realizzazione di un mercato comune e di uno spazio senza frontiere interne che comporta in particolare l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata all'interno del mercato comune; che a tale scopo il Consiglio può adottare direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative ed amministrative degli Stati membri relative all'accesso e all'esercizio di attività autonome;

3) considerando che la diffusione di programmi oltre frontiera all'interno della Comunità, effettuata in particolare via satellite e via cavo, rappresenta uno dei principali mezzi per il conseguimento di tali obiettivi della Comunità che sono al tempo stesso di ordine politico, economico, sociale, culturale e giuridico;

4) considerando che per il conseguimento di tali obiettivi il Consiglio ha già adottato la direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive [1], nella quale sono contenute misure riguardanti la promozione della produzione e della distribuzione di programmi televisivi su scala europea nonché disposizioni nel settore della pubblicità televisiva e della sponsorizzazione, della tutela dei minori e del diritto di rettifica;

5) considerando che nei due settori della diffusione transfrontaliera di programmi via satellite e della ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri, le discipline nazionali in materia di diritto d'autore presentano notevoli disparità unitamente ad alcune incertezze sul piano giuridico; che i titolari dei diritti sono quindi esposti al rischio che le loro opere vengano utilizzate senza un adeguato compenso o che ne venga bloccata l'utilizzazione in alcuni Stati membri ad opera di singoli titolari di diritti di esclusiva; considerando che tale incertezza del diritto rappresenta un ostacolo diretto alla libera circolazione dei programmi all'interno della Comunità;

6) considerando che esiste attualmente una disparità di trattamento in termini di diritti d'autore tra i programmi diffusi via satellite di radiodiffusione diretta e quelli diffusi via satellite di telecomunicazione; considerando che risulta attualmente possibile, a costi economicamente accettabili, la ricezione individuale di programmi emessi dai due tipi di satellite e che di conseguenza la disparità esistente negli ordinamenti vigenti non sembra più giustificata;

7) considerando che la libera diffusione di programmi risulta inoltre ostacolata dalle incertezze giuridiche sussistenti in merito al problema se, per la diffusione di programmi via satellite i cui segnali possono essere ricevuti direttamente, i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel paese d'emissione oppure cumula-

[1] GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

tivamente anche in tutti i paesi in cui avviene la ricezione; che in virtù della parità di trattamento, sotto il profilo del diritto d'autore, dei satelliti di radiodiffusione diretta e dei satelliti di telecomunicazione, tale incertezza del diritto riguarda attualmente quasi tutti i programmi diffusi via satellite nella Comunità;

8) considerando che, ai fini di una libera circolazione delle emissioni di radiodiffusione all'interno della Comunità, viene a mancare la necessaria certezza del diritto anche quando i programmi diffusi oltre frontiera vengono immessi nelle reti cablate e ritrasmessi successivamente via cavo;

9) considerando che lo sviluppo dell'acquisizione contrattuale dei diritti contribuisce già efficacemente alla realizzazione di uno spazio audiovisivo europeo; considerando che è opportuno garantire quindi la prosecuzione di tali accordi contrattuali e promuoverne per quanto possibile l'applicazione non conflittuale;

10) considerando che attualmente i cablodistributori non possono comunque essere mai sicuri di aver acquisito effettivamente tutti i diritti richiesti per i programmi che sono oggetto di tali accordi contrattuali;

11) considerando infine che non tutte le parti interessate in tutti gli Stati membri sono soggette nella stessa misura all'obbligo di non rifiutare in modo ingiustificato l'avvio di trattative per l'acquisto dei diritti necessari alla ritrasmissione via cavo o di non provocarne il fallimento in modo ingiustificato;

12) considerando che il quadro giuridico concernente la creazione di uno spazio audiovisivo unico, definito dalla direttiva 89/552/CEE, deve essere completato per quanto riguarda il diritto d'autore;

13) considerando che è essenziale eliminare la disparità di trattamento esistente attualmente negli Stati membri in relazione alla diffusione di programmi tramite satelliti di telecomunicazione impostando il problema sulla necessità di decidere in maniera uniforme a livello comunitario se le opere o le altre esecuzioni protette siano oggetto o meno di comunicazione al pubblico; che in tal modo le emittenti di programmi diffusi oltre frontiera sono soggette alle stesse regole indipendentemente dal fatto che trasmettano i loro programmi tramite un satellite di radiodiffusione diretta o un satellite di telecomunicazione;

14) considerando che l'incertezza esistente in relazione ai diritti da acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, deve essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite di opere protette all'interno della Comunità, in base alla quale si precisa nel contempo anche il luogo dell'atto di comunicazione; che tale definizione è necessaria al fine di evitare l'applicazione cumulativa di più leggi nazionali a un solo atto di radiodiffusione; che una comunicazione al pubblico via satellite avviene esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di radiodiffusione in questione prende la decisione unica sul contenuto e sulla diffusione dei segnali portatori di programmi a condizione che non esista soluzione di continuità nella catena di emissione che ha inizio dal momento in cui viene presa la decisione unica e si conclude nel momento in cui vengono diffusi i segnali via satellite;

15) considerando che all'atto dell'acquisizione dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, del numero di telespettatori effettivi o potenziali raggiunti in tutta la zona di ricezione;

16) considerando che deve essere prevista una disposizione transitoria particolare per i contratti preesistenti in modo da consentirne l'adeguamento alla luce della nuova disciplina, al più tardi entro il 1998;

17) considerando che dal campo di applicazione della direttiva sono esclusi i programmi diffusi sul territorio della Comunità a partire da paesi terzi; considerando che secondo il diritto interno degli Stati membri essi possono essere disciplinati in maniera diversa rispetto ai programmi diffusi a partire da uno Stato membro qualora la legislazione del paese terzo interessato conceda una protezione inferiore a quella prevista dalla presente direttiva o non la conceda affatto;

18) considerando che la direttiva contiene altresì norme a tutela dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi; che è necessario garantire che la tutela a favore di alcuni settori sia assicurata nella misura definita dalla presente direttiva in tutti gli Stati membri e che essa non sia soggetta a licenza legale; che solo in tal modo è possibile evitare distorsioni di concorrenza a seguito di un'eventuale disparità nel grado di tutela concesso all'interno del mercato comune, che potrebbe comportare svantaggi ingiustificati nei confronti delle emittenti e dei titolari dei diritti negli Stati membri ove il grado di tutela sia elevato;

19) considerando che il minimo di tutela nel campo dei diritti connessi è essenzialmente ispirato al disposto della Convenzione internazionale di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, attualmente la norma di protezione più completa sul piano internazionale, accettata inoltre dalla maggior parte degli Stati membri; considerando che in conformità degli obiettivi della direttiva non risulta opportuno recepire alcuna delle riserve previste nella Convenzione internazionale di Roma;

20) considerando che la ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri rappresenta un'utilizzazione di opere e di esecuzioni protette che ha rilevanza sotto il profilo del diritto d'autore; considerando che un cablodistributore è pertanto tenuto ad ottenere l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti afferenti alla parte del programma ritrasmesso; che, secondo la presente direttiva, tale autorizzazione deve essere concessa di regola per contratto, salvo eccezioni previste per preesistenti licenze legali;

21) considerando che, in relazione all'obbligo di far ricorso alle società di gestione collettiva, la direttiva dispone una gestione esclusivamente collettiva del diritto di autorizzazione nella misura richiesta dalle caratteristiche specifiche della ritrasmissione via cavo; che la direttiva intende favorire in tal modo la corretta esecuzione dei contratti, escludendo quindi la possibilità di intervento di persone esterne titolari di diritti afferenti ad alcune parti dei programmi; che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di autorizzazione e ne delimitano esclusivamente le modalità d'esercizio e che di conseguenza rimane comunque possibile cedere il diritto di autorizzazione di una ritrasmissione via cavo; che la presente direttiva non disciplina l'esercizio del diritto morale d'autore;

22) considerando che gli accordi contrattuali relativi all'autorizzazione della ritrasmissione via cavo devono essere favoriti da una serie di provvedimenti; che in primo luogo tutti i diritti necessari alla ritrasmissione via cavo devono, nei limiti del possibile, essere acquisiti nel quadro di un contratto globale; che tutte le parti devono quindi avere la possibilità, in qualsiasi momento, di far appello a mediatori imparziali in grado di fornire assistenza nello svolgimento delle trattative e di presentare proposte di decisione non vincolanti; che infine è necessario garantire che le trattative per la conclusione dei contratti non vengano interrotte in modo ingiustificato o che la partecipazione dei singoli titolari dei diritti a queste trattative non venga ostacolata in modo ingiustificato; che tali provvedimenti destinati a favorire l'acquisto dei diritti non rimettono in questione il carattere contrattuale dell'acquisto dei diritti di ritrasmissione via cavo;

23) considerando che non appare necessario introdurre una disciplina comunitaria per tutte le fattispecie i cui effetti, ad eccezione semmai di alcuni casi trascurabili ai fini commerciali, sono percepiti esclusivamente all'interno dei confini di un unico Stato membro;

24) considerando che la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per realizzare e garantire su basi essenzialmente contrattuali la diffusione libera e ininterrotta di programmi via satellite oltre frontiera nonché la ritrasmissione simultanea e invariata via cavo di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri;

25) considerando che la presente direttiva non pregiudica un'eventuale futura armonizzazione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché nell'esercizio collettivo di tali diritti;

26) considerando che resta pertanto riservata agli Stati membri la facoltà di completare le disposizioni generali, necessarie per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, con disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno non confliggenti con gli scopi della presente direttiva e conformi al diritto comunitario; che nel rispetto di tali presupposti gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere, nel campo dei diritti connessi, una tutela più ampia rispetto a quella garantita dalla presente direttiva;

27) considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 85 e 86 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva:

a) «satellite» è qualsiasi satellite operante su bande di frequenza assegnate, in virtù della legislazione sulle telecomunicazioni, alla ricezione da parte del pubblico (satelliti di radiodiffusione diretta) o su bande di frequenza riservate alla comunicazione individuale privata (satelliti di telecomunicazione). In quest'ultimo caso è tuttavia necessario che la ricezione individuale dei segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle della ricezione individuale dai satelliti di radiodiffusione diretta;

b) «comunicazione al pubblico via satellite» all'interno della Comunità è l'atto della decisione unica presa dall'organismo di radiodiffusione in merito al contenuto e alla diffusione via satellite dei segnali portatori di programmi. La comunicazione al pubblico via satellite avviene nello Stato membro in cui l'organismo di radiodiffusione prende la decisione unica in relazione al contenuto ed alla diffusione dei segnali portatori di programmi. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata la comunicazione al pubblico via satellite designa l'atto della decisione unica presa da un organismo di radiodiffusione in merito al contenuto e alla diffusione dei segnali portatori di programmi a condizione che i decodificatori necessari siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o

di terzi con il suo consenso. Tuttavia non vi è comunicazione al pubblico via satellite qualora esista soluzione di continuità nella catena di emissione che ha inizio dal momento in cui viene presa la decisione unica e si conclude con la diffusione dei segnali relativi via satellite;

c) «ritrasmissione via cavo» è la ritrasmissione simultanea, invariata e integrale di un'emissione di radiodiffusione proveniente da un altro Stato membro e destinata al pubblico sulla base di un sistema di distribuzione via cavo o a frequenze molto elevate;

d) «emissione di radiodiffusione» è l'emissione primaria senza filo o su filo, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico;

e) «società di gestione collettiva» è una società alla quale i membri hanno affidato l'amministrazione dei diritti d'autore e/o dei diritti connessi.

CAPO II

RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE

Articolo 2

Diritto di radiodiffusione

In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all'autore il diritto di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore.

Articolo 3

Acquisto dei diritti di radiodiffusione

1. Gli Stati membri garantiscono che il diritto di cui all'articolo 2 possa essere acquistato esclusivamente mediante contratto.

2. Qualora alla data del 31 luglio 1991 uno Stato membro abbia previsto di estendere un contratto concluso tra una società di gestione collettiva e un organismo di radiodiffusione ai titolari dei diritti non rappresentati da detta società, tale facoltà continua a sussistere fino al 31 dicembre 1997.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere realizzate con un procedimento analogo alla cinematografia.

Articolo 4

Artisti interpreti o esecutori

Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto di:

— autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico via satellite della loro esecuzione, salvo quando l'esecuzione utilizzata per la radiodiffusione sia già essa stessa un'esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l'impiego di una fissazione;

— autorizzare o vietare la fissazione della loro esecuzione non fissata;

— autorizzare o vietare la riproduzione di una fissazione.

Articolo 5

Compenso per l'utilizzazione di fonogrammi

Gli Stati membri dispongono che quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali, ovvero una sua riproduzione, è utilizzato direttamente per una comunicazione al pubblico via satellite, un compenso equo ed unico viene versato agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi.

Articolo 6

Organismi di radiodiffusione

Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto di autorizzare o vietare:

— la reemissione simultanea delle loro emissioni via satellite;

— la fissazione delle loro emissioni;

— la riproduzione di una fissazione delle loro emissioni.

Articolo 7

Limiti all'esercizio dei diritti

1. Gli Stati membri possono limitare la tutela garantita dagli articoli 4, 5 e 6 solo nelle seguenti fattispecie:

— utilizzazione privata;

— utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;

— fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;

— uso a fini esclusivamente didattici o di ricerca scientifica.

2. Salve le disposizioni del paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, limiti della stessa natura di quelli esistenti nella propria legislazione in relazione alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche. Tuttavia, possono essere previste solo le licenze obbligatorie che siano compatibili con la Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

Articolo 8

Minimo di protezione

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme di protezione più rigorose di quelle contenute negli articoli da 2 a 6 per i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi soggetti alla loro giurisdizione.

2. Nell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si attengono alle definizioni di cui all'articolo 1, lettere a) e b).

Articolo 9

Disposizione transitoria

Ai contratti relativi all'utilizzazione di opere ed esecuzioni protette dal diritto d'autore, in vigore al 1° gennaio 1995, gli articoli da 2 a 8 non si applicano fino alla scadenza del contratto ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1997.

CAPO III

RITRASMISSIONE VIA CAVO

Articolo 10

Atti soggetti ad autorizzazione

1. Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.

2. Salve le disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono lasciare in vigore fino al 31 dicembre 1997 i sistemi di licenze legali vigenti al 31 luglio 1991, o la cui introduzione è a tale data espressamente prevista dalla legge.

Articolo 11

Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo

1. Gli Stati membri garantiscono che il diritto di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva.

2. Il titolare dei diritti che non abbia affidato l'esercizio dei propri diritti ad una società di gestione collettiva è autorizzato a far valere il suo diritto al compenso presso la società di gestione collettiva che si occupa della stessa categoria di diritti. L'importo del compenso è limitato a quanto il titolare dei diritti avrebbe percepito qualora avesse affidato l'esercizio di tali diritti alla società di gestione collettiva.

Articolo 12

Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo ad opera degli organismi di radiodiffusione

L'articolo 11 non si applica ai diritti esercitati da un organismo di radiodiffusione nei confronti delle proprie emissioni.

Articolo 13

Contratto globale

Gli Stati membri provvedono a che la parte interessata alla conclusione di un contratto globale sia tenuta a presentare un'offerta contrattuale globale.

Articolo 14

Mediatori

1. Qualora non vi sia accordo sulla concessione di un'autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, gli Stati membri provvedono affinché tutte le parti interessate possano far ricorso ad uno o più mediatori di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. I mediatori hanno il compito di contribuire allo svolgimento delle trattative. Possono altresì presentare raccomandazioni non vincolanti per le parti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la scelta dei mediatori sia ispirata a criteri di assoluta imparzialità.

Articolo 15

Prevenzione di abusi nella fase delle trattative

Gli Stati membri provvedono a che le parti non ostacolino in modo ingiustificato lo svolgimento delle trattative sull'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16

Regole di concorrenza

Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle regole di concorrenza della Comunità.

Articolo 17

Gestione collettiva dei diritti

La disciplina delle attività delle società di gestione collettiva è di competenza degli Stati membri.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della publicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono disposte dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di sostegno per i semi di soia, di colza e di girasole

(91/C 255/04)

COM(91) 318 def.

(Presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che occorre istituire un nuovo regime di sostegno per i produttori di semi di soia, colza e girasole raccolti nella Comunità; che il mezzo migliore per conseguire questo obiettivo consiste in un pagamento di compensazione per i produttori che seminano e intendono raccogliere i suddetti prodotti; che tale regime si applica a partire dalle semine effettuate in vista del raccolto 1992, sostituendo così gli aiuti per i semi oleosi previsti dai regolamenti n. 136/66/CEE [1] e (CEE) n. 1491/85 [2];

considerando che siffatti pagamenti compensativi dovrebbero rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese; che spetta agli Stati membri elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi; che i piani di regionalizzazione devono tener conto, per ogni regione, delle rese medie ottenute in un determinato periodo; che si dovrebbe istituire un'apposita procedura per l'esame dei piani a livello comunitario;

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

[2] GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.